
STATUTO

1. DENOMINAZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1.1.

Denominazione

Sotto il nome di Associazione Ticinese Amici della Ferrovia, con sigla ATAF, è costituita un'associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero.

Ha sede a Minusio-Mappo e è di durata illimitata.

Art. 1.2.

Scopo

L'ATAF ha lo scopo di curare sotto ogni aspetto gli interessi degli appassionati della ferrovia e di incrementare con appropriate misure questi interessi.

Per raggiungere il citato scopo l'ATAF intende svolgere le seguenti attività:

- costruzione, sviluppo, manutenzione e esercizio della miniferrovia di Mappo;
- riunioni di lavoro per la costruzione di modelli e impianti in varie scale;
- raccolta e conservazione di materiale ferroviario di interesse storico e tecnico;
- escursioni con temi ferroviari e incontri con altri club;
- conferenze su temi inerenti al mondo della ferrovia;
- qualsiasi altra attività utile e necessaria al raggiungimento dello scopo.

2. ORGANIZZAZIONE

Art. 2.1.

Soci, obblighi e diritti

L'ATAF è composta da:

- soci attivi;
- soci junior;
- soci simpatizzanti;
- soci onorari.

I soci attivi hanno i diritti e gli obblighi che l'adesione all'ATAF comporta, in particolare la partecipazione attiva alle attività.

Giovani a partire dall'anno dell'8° compleanno fino all'anno del 18° compleanno sono soci junior. Essi partecipano alle attività dell'associazione.

I soci simpatizzanti contribuiscono finanziariamente o in altri modi all'attività dell'ATAF senza impegnarsi nell'attività vera e propria.

L'Assemblea ordinaria dell'ATAF, su proposta del Comitato, può nominare socio onorario una persona, non necessariamente membro dell'ATAF, ritenuta meritevole di particolare distinzione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, i soci junior a partire dal 16° anno di età.

Art. 2.2.

Ammissioni

L'ammissione di nuovi soci viene proposta dal Comitato e decisa dall'Assemblea ordinaria.

Nel periodo fra la proposta di accettazione da parte del Comitato e la decisione dell'Assemblea ordinaria i nuovi soci sono integrati nelle attività correnti dell'ATAF.

- Art. 2.3.**
Dimissioni
- Le dimissioni vanno inoltrate al Comitato che le accoglie a condizione che tutti gli obblighi sociali per l'anno in corso siano stati rispettati.
- Art. 2.4.**
Esclusione
- L'esclusione di un socio dall'ATAF può essere pronunciata nel caso in cui un socio si comporti in modo incivile, leda in qualsiasi modo agli interessi dell'ATAF, venga meno agli obblighi finanziari verso l'ATAF.
- La decisione sull'esclusione di un socio è di competenza dell'Assemblea.
- Le persone che hanno perso la qualità di socio non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
- Art. 2.5.**
Organi dell'ATAF
- Gli organi dell'ATAF sono:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Comitato;
 - i Revisori dei conti.
- Art. 2.6.**
Assemblee
- L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno di regola entro fine marzo.
- La convocazione e l'ordine del giorno vanno comunicati ai soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
- Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti: ogni socio ha diritto a un voto.
- L'ordine del giorno deve comprendere almeno i seguenti punti:
1. nomina del presidente del giorno;
 2. nomina di due scrutatori;
 3. approvazione e eventuale modifica dell'ordine del giorno;
 4. lettura e approvazione del verbale dell'ultima Assemblea;
 5. rapporto del presidente;
 6. approvazione dei conti annuali e scarico al Comitato;
 7. nomine del presidente, dei membri di Comitato e di due revisori;
 8. nomine dei soci onorari, ratifica nuovi soci e eventuali esclusioni;
 9. tasse sociali e eventuali contributi straordinari;
 10. eventuali.
- Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato ogni qualvolta ciò sia necessario per deliberare su argomenti di interesse per l'ATAF, oppure qualora almeno un quinto dei soci attivi faccia richiesta scritta al Comitato indicando il motivo per il quale la convocazione è richiesta.
- Per la convocazione e le delibere dell'Assemblea straordinaria si procede come nel caso dell'Assemblea ordinaria.
- Art. 2.7.**
Comitato
- Il Comitato è l'organo esecutivo dell'ATAF e svolge tutte le mansioni che non competono alle Assemblee.
- È composto da 5 a 9 membri.
- È competente per la ripartizione al suo interno delle cariche in cui, oltre al presidente, sono designati almeno un vicepresidente, un segretario e un cassiere.
- I compiti all'interno del Comitato sono specificati in un organigramma esposto all'albo in sede.

Viene convocato dal presidente o su richiesta di uno o più membri.

Il presidente (o il vicepresidente in sua assenza) e un altro membro del Comitato vincolano l'Associazione con firma collettiva a due.

Art. 2.8.
Commissioni e
gruppi di lavoro

Il Comitato può designare delle commissioni o dei gruppi di lavoro per temi particolari.

Art. 2.9.
Revisori

I revisori dei conti hanno il compito di controllare i conti annuali e l'inventario del materiale. Presentano la loro relazione all'Assemblea ordinaria.

3. PATRIMONIO

Art. 3.1.
Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.2.
Entrate finanziarie

Le entrate finanziarie dell'ATAF sono costituite:

- dalla tassa sociale annuale, proposta dal Comitato e ratificata dall'Assemblea ordinaria o proposta dalla stessa Assemblea. I nuovi soci che entrano a far parte dell'ATAF nel corrente dell'anno pagano la tassa a partire dall'anno in cui sono ammessi dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi volontari versati da soci e da non soci;
- dai ricavi della circolazione per il pubblico della miniferrovia;
- da donazioni;
- da contributi vari.

Art. 3.3.
Finanziamento
straordinario

Per progetti strategici o di particolare importanza l'Assemblea ordinaria o straordinaria decide la forma di finanziamento.

Art. 3.4.
Patrimonio

Il patrimonio dell'ATAF è costituito dalla sede di Mappo, dalla miniferrovia, compreso il materiale rotabile e gli annessi, dal materiale storico, dalle raccolte di modelli, dalla biblioteca e videoteca nonché dal capitale liquido.

Art. 3.5.
Impegni ATAF

Per gli impegni dell'ATAF risponde unicamente il patrimonio sociale.

Art. 3.6.
Assicurazioni

L'ATAF deve assicurare in modo adeguato il proprio patrimonio per i danni causati dalla natura e da incendi e deve avere copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli impianti ATAF e dalla circolazione per il pubblico.

L'assicurazione responsabilità civile copre anche eventuali danni causati da materiale rotabile privato circolante per l'ATAF.

4. PARTECIPAZIONI

Art. 4.1.
Partecipazioni

L'ATAF può fare parte dell'Associazione nazionale mantello Schweizerischer Verband Eisenbahn-Amateur / Association Suisse Eisenbahn-Amateur (SVEA / ASE) e di altre associazioni aventi scopi analoghi.

5. DISPOSIZIONI FINALI E SCIoglIMENTO

Art. 5.1.

Alienazione di beni

I beni dell'ATAF sono inalienabili a eccezione degli oggetti specificatamente acquistati o ricevuti destinati al mercato delle occasioni e di oggetti che non rientrano più negli obiettivi/strategie dell'ATAF.

Il prestito a lungo termine a associazioni con gli stessi scopi dell'ATAF, a musei o archivi è consentito se a fine di conservazione.

Sull'alienazione di beni dell'ATAF decide il Comitato. I soci attivi vanno informati e possono ricorrere all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni. L'Assemblea ordinaria decide definitivamente.

Art. 5.2.

Revisione dello Statuto

Una revisione dello Statuto può avvenire solo se messa all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria e approvata dai due terzi degli aventi diritto di voto.

Il Comitato informerà per tempo i soci sulle proposte di modifica.

I soci possono inoltrare per iscritto al Comitato le loro eventuali proposte al più tardi 30 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 5.3.

Scioglimento

Per sciogliere l'Associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci attivi. Se non sarà possibile trovare un accordo e ottenere il quorum dopo una seconda votazione faranno stato le disposizioni del Codice delle Obbligazioni.

L'Assemblea finale deciderà a quale istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale andrà un eventuale patrimonio o inventario, dando precedenza a associazioni che perseguono scopi identici o simili a quelli di ATAF.

Art. 5.4.

Entrata in vigore

La presente revisione dello Statuto è stata approvata dall'Assemblea ordinaria del 22.02.2025 e abroga tutte le precedenti versioni.

Entra immediatamente in vigore.

Mappo-Minusio, 22.FEB.2025

Associazione Ticinese Amici della Ferrovia

Il Presidente

Il Segretario

Bruno Pini

Pietro Mariotta